

## **ERRATA CORRIGE**

### **FAQ n. 4 lettera a**

#### **Tra i lavoratori autonomi sono compresi anche i professionisti?**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R. n. 10/2020, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con compensi di cui all'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

**Ne consegue che tutti i professionisti, sia quelli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, sia quelli iscritti alla Gestione separata, potranno accedere al contributo di cui al presente Avviso.**

Infatti, nel caso di specie, la più volte richiamata Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 non trova applicazione, in quanto i suoi beneficiari sono individuati da un riferimento normativo (cioè, l'art. 25, comma 2, D.L n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020), che non coincide con quello contenuto nell'art. 2, comma 2, L.R. n. 10/2020.

Tale conclusione trova anche conforto nella normativa vigente in materia di aiuti ed, in particolare, nel:

- c.d. “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19”, che prevede espressamente sovvenzioni dirette per la liquidità, senza alcuna esclusione per tale categoria;
- c.d. Regime “ombrello”, notificato dall'Italia ed autorizzato dalla Commissione Europea (cfr., C(2020)3842 final del 21 maggio 2020).